

***Linee generali di indirizzo  
della Regione Emilia-Romagna  
in applicazione dell'art. 5 del CCNL 17/10/ 2008  
per l' Area della Dirigenza Medica e Veterinaria  
"Aziende ed Enti del Servizio Sanitario  
Nazionale" e  
dell'ARPA dell'Emilia-Romagna***

dirigente ad attivare e a sviluppare strumenti volti a favorire la trasparenza dei processi assistenziali e di cura e la partecipazione degli utenti alla valutazione dei servizi.

#### 4. Criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 del CCNL 17.10.2008

##### **I. Premessa: il quadro giuridico di riferimento**

L'esigenza di un intervento della contrattazione aziendale nella tematica in oggetto scaturisce da una modifica del quadro normativo che disciplina la materia dell'organizzazione dell'orario di lavoro operata dal decreto legge n. 112/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008.

L'art. 41, comma 13, del citato decreto dispone infatti che:

*“Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.”*

Le disposizioni che, ai sensi della norma testé citata del decreto 112, non si applicano al personale delle aree dirigenziali sono contenute nel d.lgs. n. 66/2003, il quale disciplina, in attuazione delle direttive comunitarie, alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e riguardano rispettivamente la durata massima dell'orario di lavoro (art. 4) e il riposo giornaliero (art. 7).

In particolare l'art. 7 prevede che, fermo restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

La disposizione del decreto 112 in commento affida poi alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

Sulla scorta di questa ultima previsione, i CCNL del 17.10.2008 al capo II “Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti”, hanno dettato, all'articolo 7, disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero, le quali si propongono di realizzare un adeguato contemperamento tra le esigenze di preservare la continuità assistenziale e di garantire la sicurezza e la salute dei dirigenti.

Esse prevedono in particolare che le aziende definiscano, in sede di contrattazione integrativa, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.

In questo ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito

diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

Viene poi precisato che le misure adottate dalla contrattazione integrativa dovranno garantire ai dirigenti una protezione appropriata, evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.

La contrattazione, stabilisce inoltre la norma contrattuale, si svolge nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalla Regione.

## ***II. Indirizzi regionali: limiti e regolamentazione***

Fermo restando il quadro normativo di riferimento della materia come sopra rappresentato, risulta opportuno definire a livello regionale un quadro di regole che, nel rispetto dei principi di sicurezza del lavoro e dei cittadini-utenti, garantisca una disciplina fondamentale omogenea nell'ambito delle Aziende ed Enti del SSR; ciò nel rispetto delle specificità organizzative esistenti e tenuto conto che la materia di cui trattasi investe profili di primaria rilevanza per la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e per la tutela dei lavoratori. In tal senso risulta necessario che nei sistemi aziendali siano già stati stipulati gli accordi in attuazione di quanto previsto in materia di orario di lavoro e volumi prestazionali dalle precedenti linee di indirizzo regionali in applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f) del CCNL 3/11/2005.

Le esigenze di adeguata protezione e sicurezza degli utenti e dei lavoratori, ferma restando la particolare caratterizzazione dell'orario di lavoro dei dirigenti quale elemento funzionale al raggiungimento degli obiettivi assegnati così come sottolineato dalla legge e dai CCNL, determinano quindi la necessità di fissare le seguenti regole generali per la gestione dei riposi giornalieri:

- a) inderogabilità della fruizione, immediata dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, in ambito diurno del riposo obbligatorio e continuativo. Il dirigente è in ogni caso tenuto a completare la prestazione ove questa non possa essere adeguatamente assolta da un altro dirigente. Le parti assumono come principio generale, da attuare nella contrattazione integrativa aziendale, che nel periodo di riposo successivo alla guardia o turnazione notturna di norma non possa essere svolta attività libero professionale in condizione e misura tale da inficiare l'adeguata reintegrazione delle energie psico-fisiche. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ad evitare il ricorso in tale periodo di riposo della libera professione ai sensi dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000;
- b) la misura del riposo adeguato dopo il servizio notturno tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio della successiva, è fissato, come principio generale, in 11 ore. Le deroghe possono essere previste tramite

- contrattazione integrativa, nell'ambito del complessivo accordo sull'orario di lavoro di cui al punto 6 delle linee di indirizzo regionali approvate con DGR n. 1113/2006;
- c) salvo casi eccezionali legati ad emergenze od a condizioni organizzative le cui modalità di superamento siano definite nell'accordo di cui al punto f), dovrà essere evitato che i dirigenti siano incaricati dello svolgimento di due o più servizi di guardia notturna consecutivi;
  - d) nei casi diversi da quello di cui al punto b), la misura della pausa è definita in n. 7 ore. Anche in tali casi sono possibili deroghe alle stesse condizioni di cui allo stesso punto b);
  - e) è fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro fissata a livello aziendale purché non in contrasto con quanto previsto ai punti a) e b), comunque da verificare entro tre mesi dall'emanazione delle presenti linee di indirizzo;
  - f) la contrattazione integrativa aziendale per la definizione della specifica disciplina di quanto previsto ai punti precedenti avviene ai sensi dell'art. 4, comma 4 del CCNL 3/11/2005 (come previsto dall'art. 7, comma 1 del CCNL 17/10/2008), con particolare attenzione al necessario coordinamento con gli altri istituti contrattuali legati all'orario di lavoro;
  - g) si dà atto che qualora il dirigente in pronta disponibilità, a seguito di chiamata, abbia attivamente operato oltre il 50% dell'orario, ai fini della presente disciplina, tale periodo, pur mantenendo il trattamento economico previsto, va considerato come servizio ordinario, ai fini del recupero psico-fisico secondo i principi delle presenti linee di indirizzo. In ossequio ai principi di prevenzione e protezione, nell'ambito della contrattazione integrativa, dovrà essere assunta come principio generale l'esenzione dal turno mattutino di chi abbia effettuato la notte in pronta disponibilità;
  - h) si conferma che il trattamento economico delle ore di guardia non recuperate è, in coerenza a quanto in materia previsto dal CCNL, oggetto di contrattazione ed è quindi parte integrante del contratto integrativo aziendale e della regolamentazione del servizio di guardia stesso.

L'applicazione di quanto previsto nel presente paragrafo è soggetto ad una verifica a livello regionale entro quattro mesi dall'emanazione delle linee di indirizzo, al fine di valutarne l'impatto sull'organizzazione e l'erogazione dei servizi nelle Aziende del SSR e la coerenza con le finalità di protezione e tutela dei cittadini e dei lavoratori. Le parti convengono che in tale lasso temporale i soggetti negoziali aziendali procederanno all'applicazione degli indirizzi sopra indicati solo a seguito della stipula dei relativi accordi aziendali, che avverrà secondo i principi fissati dall'art. 4 del CCNL 17/10/2008 e comunque nella attenta valutazione degli effetti sulla garanzia di erogazione dei LEA.

Resta ferma ogni altra disciplina dell'orario di lavoro secondo quanto specificato al punto 6) delle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 1113/2006.